

REGOLAMENTO (CE) N. 191/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1999

recante decisione di non dare seguito alla ventiquattresima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1574/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera b),considerando che ai sensi del regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero; che in base alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1574/98 può essere deciso di non dare seguito ad una determinata gara parziale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Viene deciso di non dare seguito alla ventiquattresima gara parziale per lo zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1574/98 il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 27 gennaio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 7.